



COMUNE DI MONTÀ'

Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: TRIBUTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024-2025.PRESA ATTO - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di Aprile alle ore 17:30, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Costa Gianluca	Sindaco	Presente
2	Casetta Valentina	Vicesindaco	Presente
3	Taliano Marco	Consigliere	Presente
4	Rolfo Emanuele	Consigliere	Presente
5	Giorio Alessandro	Consigliere	Presente
6	Almondo Fabrizio	Consigliere	Presente
7	Casetta Claudio	Consigliere	Presente
8	Chiesa Giulia	Consigliere	Presente
9	Zocca Anita	Consigliere	Presente
10	Valsania Donatella	Consigliere	Presente
11	Almondo Domenico	Consigliere	Presente
12	Taliano Francesco	Consigliere	Presente
13	Valsania Mario	Consigliere	Assente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Nizza Daniela, Carrù Daniele, Cravero Ettore.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Ssa Fulvia Colzani - Segretario Comunale.

Il Sig. Avv. Gianluca Costa - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024-2025.PRESA ATTO - ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Rag. Silvio Moresco illustra la proposta;

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023.

Visto l'art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamata la Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione dei nuovi criteri di determinazione delle componenti di costi ammesse a copertura della tariffa per il quadriennio 2022-2025.

Vista la determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, con la quale l'Autorità ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità stessa, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Visti i recenti atti adottati da ARERA attraverso i quali l'Autorità ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti favorendo una transizione che considera i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero, riducendo la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile. A tal proposito si richiamano:

- deliberazione n.385/2023/R/Rif del 03/08/2023 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore;
- deliberazione n.386/2023/R/Rif del 03/08/2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti a sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo le seguenti componenti perequative:
 1. componente UR₁ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi;

2. componente UR₂ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri assicurandone la copertura con una specifica componente in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tassa sui rifiuti;

- deliberazione n.387/2023/R/Rif del 03/08/2023 con la quale è stato introdotto il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, in particolare è stato introdotto un insieme di indicatori al fine di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata per promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale;
- deliberazione n.389/2023/R/Rif del 03/08/2023 con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario MTR -2 e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.7196/2023 circa la trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici derivanti dalla raccolta differenziata; introducendo, inoltre, misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio ed assicurando la sostenibilità della tariffa all'utenza.
- deliberazione n.487/2023/R/Rif del 24/10/2023 con la quale sono stati fissati i parametri alla base dei calcoli dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione n.389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR2;
- determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 con la quale Arera ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif riconoscendo l'incremento inflazionistico dei costi attualizzati all'anno a-2 attraverso sia il riconoscimento di maggiori coefficienti di attualizzazione dei costi sia l'aumento del possibile limite di crescita;
- deliberazione n.7/2024/R/Rif del 23/01/2024 emessa da Arera in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione 363/2021/R/Rif e adottando ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., in particolare l'art. 1, comma 654 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio (valenza pluriennale);
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che l'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/Rif prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato da una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2;
- l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'ARERA svolga la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione ricevuta e in caso di esito positivo provveda all'approvazione;
- nelle more di approvazione del PEF da parte di Arera, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC.

Considerato che con la procedura prevista dall'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/Rif Arera si attribuisce l'approvazione del PEF, prevedendo che gli enti territorialmente competenti (ETC) debbano limitarsi a trasmettere alla stessa la documentazione relativa al PEF stesso, ma non siano autorizzati all'approvazione.

Rilevato altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”*.

Ritenuto tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 aggiornato in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2023 che all'articolo 1.2 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

- a) il piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi-tipo di cui al comma 1.1;*
- b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2023 e 2024”*.

Considerato che l'articolo 7.1 della Delibera 363/2021 ha stabilito che *“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*.

Dato atto che l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso*

contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.

Dato atto che:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all’articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all’articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- nella nostra Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il CO.A.B.SE.R. con sede al Alba in P.zza Risorgimento n. 1 , costituito tra 55 comuni, compreso il Comune di Montà, che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d’igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

Ritenuto, alla luce di quanto citato ai punti precedenti, di voler provvedere all’adozione dell’aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022/2025 (annualità 2025) come trasmesso da CO.A.B.SE.R, nostro prot. n. 3260 del 24.04.2024, validato dall’Ente territoriale competente (CO.A.B.SE.R) con Provvedimento del Presidente del Consiglio N. 8 del 23/04/2024, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente.

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022 -15/2022/R/Rif con cui ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

Osservato che l’allegato A della deliberazione Arera sopracitata all’art. 3 prevede che l’Ente Territorialmente Competente entro il 31 marzo 2022 *“determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla [...] tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito”.*

Rilevato che con nota del 22/03/2022 ns. Prot. N. 2265/2022, il COABSER ha comunicato che con deliberazione n.24 datata 16/03/2022 lo stesso Consorzio, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, valevoli per tutta la durata del Piano Economico Finanziario 2022-2025, individuati secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di regolazione ARERA con delibera 15/2022/R/Rif.

Considerato come Ente Territorialmente competenze, il CO.A.B.SE.R. svolge l’attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dai gestori.

Richiamato, il nostro Prot. 3157 del 22/04/2022, con il quale il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui

Rifiuti – TARI 2022-2025 validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 20/04/2022.

Atteso che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, disciplinato nello specifico tramite la delibera ARERA 389/2023/R/Rif.

Richiamato il nostro Prot. 3260 del 24/04/2024 con il quale il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha trasmesso l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.8 in data 23/04/2024.

Considerato che l'aggiornamento biennale sopra richiamato ridetermina i costi come segue:

- per l'anno 2024 in Euro 594.591,00 suddiviso in Euro 351.404,00 di componenti di costo variabile ed Euro 243.187,00 di componenti di costo fisso
- per l'anno 2025 in Euro 594.592,00 suddiviso in Euro 367.133,00 di componenti di costo variabile ed Euro 227.459,00 di componenti di costo fisso.

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, con cui ha precisato che dal totale dei costi del PEF occorre sottrarre le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente

Verificato che l'applicazione delle ulteriori detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina 02/2020, pari a € 24.590,00, ridetermina il valore del PEF per l'anno 2025 in € 570.001,00, di cui € 363.482,00 di componenti di costo variabile ed € 206.520,00 di componenti di costo fisso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif, le entrate tariffarie, ovvero l'ammontare dei costi riconosciuti ed applicabili per ciascuna delle annualità 2022,2023,2024 e 2025 non possono eccedere quelli dell'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, rivalutate ed aggiornate:

- del tasso di inflazione programmata
- del miglioramento della produttività
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

delle modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici ed operativi

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Montà un incremento, rispetto al PEF dell'anno precedente, nella misura massima del 9,6% per l'anno 2024 e del 9,6% per l'anno 2025. Tenuto conto, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si ritiene di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*.

Visto, altresì, l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 che recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*.

In relazione a quanto precede risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto dell'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario relativo alla Tassa sui Rifiuti predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA (MTR-2) validato dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 8 in data 23/04/2024;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R., predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) relativamente all'anno 2025 è stato definito in € 594.592,00 di cui € 367.133,00 di componenti di costo variabile ed € 227.459,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art. 1.4 della Determina ARERA N. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 sono state determinate in € 24.590,00 corrispondenti all'ammontare del contributo dal MIUR e alle riscossioni per recupero dell'evasione;
- determinare, ai fini della individuazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2025, in € 570.001,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 363.482,00 di componenti di costo variabile ed € 206.520,00 di componenti di costo fisso;
- continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese, nei modi e forme di legge, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: nove

Voti contrari: zero

Astenuti: tre (Valsania Donatella, Almondo Domenico, Taliano Francesco);

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dell'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA (MTR-2), trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 8 in data 23/04/2024, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario validato dal CO.A.B.SE.R. relativamente all'anno 2025, è stato determinato in € 594.592,00, suddiviso in

€ 367.133,00 di componenti di costo variabile e € 227.459,00 di componenti di costo fisso e che le detrazioni di cui all'art.1.4 della Determina ARERA N. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 sono state determinate in € 24.590,00 corrispondenti all'ammontare del contributo dal MIUR e alle riscossioni per recupero dell'evasione.

- 3) Di determinare, ai fini della individuazione dell'entrata massima da coprire con la tariffa per l'anno 2025, in € 570.001,00 il valore totale del PEF, in seguito alle detrazioni anzidette, di cui € 363.482,00 di componenti di costo variabile ed € 206.520,00 di componenti di costo fisso.
- 4) Di dare atto che il valore del PEF per gli anni 2024 e 2025 rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.
- 5) Di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti.
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del PEF e della relativa delibera di adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Montà, nella sotto-sezione "Informazioni ambientali" secondo quanto stabilito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera N.719 del 27 ottobre 2021.

SUCCESSIVAMENTE, con separata, apposita votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: nove

Voti contrari zero:

Astenuti: tre (Valsania Donatella, Almondo Domenico, Taliano Francesco);

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianluca Costa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Fulvia Colzani

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2025 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 23/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ssa Fulvia Colzani

*Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*